REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 27/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25443 del registro di Segreteria, proposto dal sig. Z. F., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudia ATZERI (C.F. TZRCLD71T63B354T PEC studiolegaleatzeri@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Via Logudoro n. 35, ha eletto domicilio, contro l'INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale INPS in viale Regina Margherita n. 1 Cagliari.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, l'Avvocato Luca RASSU, su delega dell'Avvocato ATZERI, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 18 dicembre 2020, il signor Z. ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 28/09/2019 che lo ha riconosciuto invalido nella misura del 67%.

Nel ricorso si rappresenta che il sig. Z. è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso l'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS) e versa i contributi alla Gestione Cassa Pensioni Enti Locali.

Il ricorrente è affetto da diverticolosi del sigma, sindrome vertiginosa, ipertensione arteriosa, ipertrofia prostatica, intolleranza glucidica, tiroidite di Hashimoto, iridociclite, iperuricemia, esiti di frattura biossea gamba sinistra, esiti di frattura di D6 e D7 con dorso curvo secondaria, lombo sciatalgia bilaterale cronica su base artrosico degenerativa, steatosi epatica dismetabolica in pregressa infezione da HBV, paralisi del nervo ricorrente e ipoglosso, sindrome ansioso depressiva endoreattiva.

In data 4/04/2019 il sig. Z. ha presentato domanda all'INPS per ottenere il riconoscimento della sua qualità di invalido civile in misura superiore al 74%, necessaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

In data 8/05/2019 la Commissione Medica di Villacidro per l'accertamento dell'invalidità civile ha riconosciuto il ricorrente invalido nella percentuale dell'80% con verbale non definitivo.

Con nota dell'8/09/2019, l'INPS ha trasmesso il verbale definitivo della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, la quale ha riconosciuto il sig. Z. invalido nella percentuale del 67%.

Avverso tale decisione, in data 5/03/2020 il sig. Z. ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale ordinario di Cagliari che, con provvedimento del 24/09/2020, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta, ritenendo sussistere la giurisdizione della

Corte dei conti.

Con il ricorso oggi all'esame, la causa è stata riassunta davanti a questa Corte.

In conclusione, la difesa del sig. Z. ha chiesto:

- che si accerti se il ricorrente, alla data della domanda amministrativa e tuttora, per affezioni fisiche o psichiche, avesse e abbia una capacità lavorativa ridotta in misura superiore al 74%;

- che si dichiari che il ricorrente ha diritto a godere della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 in favore dei lavoratori invalidi civili in misura superiore al 74% dalla data della domanda amministrativa o con quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa;

- che si condanni l'INPS al pagamento dei compensi del giudizio, oltre alle spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari;

- in caso di reiezione della domanda, che le spese del giudizio non siano poste a carico del ricorrente.

In via istruttoria, si chiede di disporre C.T.U. al fine di accertare se il sig. Z., alla data della domanda e tuttora, per affezioni fisiche o psichiche, avesse e abbia una capacità lavorativa ridotta in misura superiore al 74%, indicando la percentuale in centesimi, aggiungendo cinque punti percentuali nel caso vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (c.d. capacità semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica ex art. 1, prima parte, delle modalità d'uso della tabella di invalidità approvata con D.M. 5/02/1992.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e

Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in segreteria il 27 ottobre 2021, con la quale ha rappresentato che non risulta che il sig. Z. abbia presentato la necessaria previa domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio per cui è causa e, in ogni caso, che l'interessato non presenta l'invalidità prescritta dalla norma invocata.

Ha chiesto, quindi, di rigettare la domanda, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondata; con il favore delle competenze professionali come per legge.

In data 4 novembre 2021 l'Avvocato ATZERI ha depositato note di accompagnamento al deposito di ulteriore documentazione medica, nelle quali ha contestato in fatto e in diritto il contenuto della memoria difensiva dell'INPS e ha insistito nella domanda e nelle istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo.

All'udienza del 12 novembre 2021, con ordinanza n. 2/2022 è stato chiesto al Collegio Medico presso l'ATS Sardegna di esprimere un motivato e definitivo parere medico legale entro il termine di centocinquanta giorni decorrenti dalla ricezione dell'ordinanza sul seguente quesito:

Specifichi il consulente, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, se il sig. F. Z., alla data della domanda (4 aprile 2019) e tuttora, per affezioni fisiche o psichiche, avesse e abbia una capacità lavorativa ridotta in misura superiore al 74%, indicando la percentuale in centesimi, aggiungendo cinque punti percentuali nel caso vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (c.d. capacità semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica ex art. 1, prima parte, delle modalità d'uso della tabella di invalidità approvata con D.M.

5/02/1992.

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 6 dicembre 2022.

Il 22 giugno 2022 l'Avvocato ATZERI ha depositato un'istanza di concessione termini, nella quale ha segnalato che, nonostante il decorso dei termini fissati, il Collegio medico non aveva provveduto a visitare il ricorrente, né al deposito della relazione. Il difensore ha chiesto, pertanto, di assegnare nuovi termini al Collegio medico per il deposito del parere richiesto, sollecitandone l'emissione.

In data 1° dicembre 2022 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 210 giorni, a motivo delle vigenti condizioni operative, rappresentando che la pratica era in fase di istruzione preliminare.

All'udienza del 6 dicembre 2022 gli Avvocati RASSU e SOTGIA non si sono opposti alla proroga richiesta dal Collegio Medico.

Preso atto di quanto sopra rappresentato, con ordinanza n. 111/2022 questo Giudice ha assegnato al Collegio Medico Legale il termine di 210 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. 2/2022, e ha fissato l'udienza del 29 novembre 2023 per la prosecuzione del giudizio.

In data 16 novembre 2023 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 60 giorni, rappresentando che la relazione era in fase di stesura.

All'udienza del 29 novembre 2023 gli Avvocati RASSU e SOTGIA non si sono opposti alla proroga richiesta dal Collegio Medico.

In ragione di quanto rappresentato, con ordinanza n. 121/2023 questo Giudice ha assegnato al Collegio Medico Legale il termine di 60 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. 2/2022, e ha fissato l'udienza del 22

maggio 2024 per la prosecuzione del giudizio.

In data 10 maggio 2024 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 90 giorni, rappresentando che la relazione era in fase di stesura.

All'udienza del 22 maggio 2024 gli Avvocati RASSU e DOA non si sono opposti alla proroga richiesta dal Collegio Medico.

Preso atto di quanto rappresentato dal CTU, con ordinanza n. 46/2024 sono stati assegnati ulteriori 90 giorni di proroga per il deposito della richiesta consulenza ed è stato disposto il rinvio all'udienza del 27 novembre 2024.

Il 26 novembre 2024 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di un breve rinvio, rappresentando che la relazione stava per essere conclusa.

All'udienza del 27 novembre 2024 gli Avvocati RASSU e DOA non si sono opposti alla proroga richiesta dal Collegio Medico.

Il 29 novembre 2024, nelle more del deposito dell'ordinanza di accoglimento della proroga, il CTU ha depositato il parere richiesto con l'ordinanza n. 2/2022.

Pertanto, con ordinanza n. 89/2024 è stato disposto un rinvio della discussione all'udienza odierna per consentire alle parti l'esame della consulenza medico-legale d'ufficio.

All'udienza del 12 febbraio 2025 gli Avvocati RASSU e DOA hanno confermato le conclusioni agli atti.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato che è invalido in misura

superiore al 74%, e ha conseguentemente diritto a ottenere i benefici contributivi previsti dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000.

L'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 prevede che a decorrere dall'anno 2002 … agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

La Commissione medico-legale presso la ASL di Cagliari, con parere trasmesso in data 29 novembre 2024, ha chiarito che per rispondere ai quesiti dell'Ordinanza, ci si deve in primo luogo riferire alle vigenti Tabelle per la valutazione degli stati invalidanti (D.M. Sanità 05.02.1992 – G.U. n. 47 del 26.02.1992 / S.O. n. 43). Le Tabelle sono organizzate per gruppi anatomo-funzionali, per cui a ogni infermità è assegnato un codice, indicando poi in alternativa una percentuale di invalidità fissa oppure un *range* di riferimento. Se l'infermità non risulta riportata nelle Tabelle, è valutata percentualmente ricorrendo al "criterio analogico" rispetto ad infermità analoghe e/o di analoga gravità. Il valore fisso può essere aumentato o ridotto, in rapporto alla specifica condizione clinico-funzionale del soggetto in esame, secondo

appropriata criteriologia medico-legale: in particolare, è da valutare la capacità del soggetto di svolgere un'attività lavorativa "ultra-generica", tenendo conto anche di eventuali riflessi sulla capacità di lavoro "semi-specifica" o "specifica". Le Tabelle non contengono, però, tutte le infermità codificate, ad esempio, nel Sistema internazionale ICD (attualmente in uso: ICD9 e ICD10). Per quelle non ricomprese, si deve usare un criterio analogico per valutare i *deficit* anatomo-funzionali conseguenti. Se si tratta, poi, di infermità "plurime", per giungere al verdetto finale si deve tener presente che il quadro invalidante complessivo può risultare o da un concorso funzionale di correlate menomazioni (sono definite "menomazioni concorrenti" quelle che interessano il medesimo organo o apparato) o da una semplice loro "coesistenza". Dopo aver determinato la percentuale da attribuire alla singola infermità, si deve procedere alla valutazione complessiva (che non consiste nella somma aritmetica delle percentuali, ma in un calcolo riduzionistico, per il quale si utilizzano la "Formula di Balthazard" (per le menomazioni coesistenti) o la "Formula Salomonica" (per quelle concorrenti).

Ciò premesso, il CTU ha precisato che l'oggetto del contendere riguarda il periodo dal 4.04.2019 (data di inoltro della prima domanda amministrativa di invalidità civile) fino al più recente accertamento della ASL n. 6 di Sanluri (27.03.2023: invalidità pari all'80%, decorrente dal 3.03.2023). Infatti, a tale data, il requisito di cui all'art. 80, comma 3, della Legge n. 388/2000 si deve considerare riconosciuto.

Il CTU ha illustrato i contenuti della copiosa documentazione sanitaria fornita dal ricorrente e di quella relativa agli accertamenti clinici disposti dallo stesso Collegio medico legale (Consulenza Ortopedica; Consulenza Psichiatrica con

la diagnosi. Sindrome ansioso depressiva in trattamento; Consulenza Neurologica con la diagnosi: Lieve ipostenia arto inferiore sn in radicolopatia lombare. Disfagia esito di neoplasia della lingua operata. Nevralgia post-erpetica prima branca trigemino dx; Consulenza internistica con la diagnosi: Diverticolosi del colon (II classe). Dorso-lombalgia in fratture vertebrali e discopatie lombari. Iridociclite. Sindrome Depressiva. Riferita disfonia in pregressa paralisi del X e XII nervo cranico. Esiti di pregressa frattura gamba sn).

Il CTU ha affermato che dal complesso dei dati clinico anamnestici clinico-anamnestici documentati, alla data di valutazione del Centro Medico-Legale INPS di Cagliari (24.07.2019), il ricorrente risultava affetto dalle infermità: − Deficit deambulatorio in Esiti di frattura biossea gamba sinistra con eterometria di 3,5 cm, Esiti frattura D6-D7 e dorso curvo secondario, Lombosciatalgia bilaterale cronica su base artrosico degenerativa, Gonartrosi bilaterale, Piede cavo bilaterale; − Deficit funzionale degli arti superiori per Cervico-brachialgia, Tendinopatia di spalla, Epitrocleite ed epicondilite dx; − Sindrome ansioso depressiva reattiva, con associata componente fibromialgica; − Diverticolosi del colon con episodi di diverticolite acuta; − Esiti di intervento per verosimile neoplasia della base della lingua, con paresi del X e XII n.c. di sinistra - episodi di disfonia e disfagia; − Ipertrofia prostatica in trattamento; - Ipertensione arteriosa; - Iperglicemia in dietoterapia; - Steatosi epatica dismetabolica in pregressa infezione da HBV; - Tiroidite di Hashimoto in eutiroidismo; - Allergopatie varie (rinocongiuntivite; broncospasmi; intolleranze alimentari); - Patologie oculistiche di varia genesi (miopia con deficit visus; distacchi di retina e

vitreo, trattati chirurgicamente; pregressa iridociclite; cataratta iniziale; sindrome dolorosa oculare). Tali quadri patologici si sono dimostrati sostanzialmente stabili nel periodo di tempo successivo alla data di accertamento da parte della Commissione INPS di Cagliari. Tuttavia il CTU ha segnalato l'eccezione del quadro patologico: Nevralgia post-erpetica 1^ branca nervo trigemino dx (insorta nel dicembre 2021 e perdurante nel 2023). Tali infermità sono state valutate alla luce della specifica criteriologia, in termini di percentuale di invalidità, come da codificazione di cui alle Tabelle Ministeriali del 1992, come indicato in dettaglio alla pagina 18 della CTU. E' stato, poi, applicato l'incremento percentuale del 5%, per l'incidenza di tali infermità sulle occupazioni confacenti alle attitudini e sulla capacità lavorativa specifica (cfr. in particolare, quanto emerge dalle consulenze fisiatriche del 27.02.2019 e del 08.05.2019).

In conclusione, alla luce dei dati clinico-anamnestici acquisiti, di quelli documentali agli atti e della criteriologia tabellare di legge, il Collegio Medico legale ha stabilito che il ricorrente sig. Z. F. presentava alla data del 4.04.2019 (invalidità complessiva 85%), nonché alla data del 9.02.2021 (invalidità complessiva: 88%), uno stato invalidante compatibile con il riconoscimento del diritto ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, della Legge n. 388/2000.

In base alle valutazioni sopra richiamate, espresse nel suesposto parere, che questo Giudice condivide e assume come proprio, in quanto immune da vizi logici, esaustivamente motivato, e reso in base a corrette considerazioni medico-legali, oltre che in aderenza alle risultanze di causa, il ricorso deve essere accolto.

Resta assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando **accoglie** il ricorso proposto dal sig. Z. F. e per l'effetto:

- dichiara il suo diritto al riconoscimento della qualità di invalido civile in misura superiore al 74%;

- riconosce il suo diritto ai benefici previsti dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 a decorrere dal 4 aprile 2019.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si liquidano nella somma di euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 12 febbraio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 19/02/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus